

1. I profili giuridici dell'arricchimento senza giusta causa.

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Questa la definizione ex art. 2041 c.c. dell'ingiustificato arricchimento.

L'istituto in oggetto rientra tra le fonti di obbligazione che hanno origine dalla legge e la sua importanza è sicuramente maggiore rispetto a quella di una semplice fonte obbligazionaria, in quanto espressione di un principio generale dell'ordinamento, per cui ogni spostamento patrimoniale deve avere una sua giustificazione.

Il suddetto principio è alla base non solo del principio della *condictio indebiti* ma anche di ulteriori altre norme del Codice Civile tra cui la gestione di affari altrui¹.

¹ Vedi PAOLO FRANCESCHETTI, *La mercatorum gestio* in www.altalex.it “...La gestione può riguardare atti giuridici, atti materiali (ad esempio l'inseguimento con la propria macchina del veicolo rubato) o negozi giuridici.

In linea generale sembra preferibile l'opinione di chi ritiene che non vi siano limiti quantitativi o qualitativi alla gestione.

Qualunque affare altrui può quindi essere gestito, purché abbia carattere patrimoniale.

Nonostante qualche opinione contraria, allora, è da ritenersi che il gestore possa compiere anche atti di straordinaria amministrazione, oltre che di atti di ordinaria amministrazione.

Non solo non c'è motivo di limitare la gestione agli atti di ordinaria amministrazione (e del resto la legge non pone espressamente questo limite) ma soprattutto, è la stessa ratio dell'istituto che autorizza un'interpretazione estensiva della categoria degli affari intrapresi.

Qualcuno ha detto, poi, che sarebbero esclusi gli atti di alienazione; ma tale teoria porterebbe all'assurda conclusione che non si potrebbe, per esempio, vendere frutta o altra merce deperibile per conto dell'interessato, che sarebbe costretta a marcire.

L'azione di arricchimento, come si vedrà meglio successivamente, ha carattere sussidiario, ovvero è esperibile solo qualora non esistano altre azioni utilizzabili da colui che si è impoverito a vantaggio di un altro.

L'azione *de qua vertitur* ha la medesima natura della *condictio* ovvero è un'azione personale, esperibile, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.

Parte della dottrina ha evidenziato come detta azione possa configurarsi più come un rimedio di equità che come rimedio giuridico incontrando non poche critiche.

Difatti è vero l'esatto opposto in quanto il giudice non deve in alcun caso effettuare una valutazione discrezionalmente ovvero stabilire se l'arricchimento sia giustificato oppure no, ma deve solo valutare se vi sussista una giusta causa, e tale valutazione va fatta partendo dal sistema legislativo².

Altri ancora hanno voluto trovare una limitazione quantitativa alla gestione dicendo che non sarebbe ammissibile la gestione di un patrimonio, ma solo di un affare.

Ma anche questa tesi non è basata su alcun argomento, né logico né testuale.

Anzi, da punto di vista testuale la norma parla di gestione di "affari" utilizzando il plurale, avvalorando quindi una interpretazione estensiva.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza, infine, escludono che la gestione sia configurabile per gli atti processuali, argomentando dalla tassatività dei casi di sostituzione processuale ai sensi dell'articolo 81 cpc.

È contrario Bianca, secondo cui il rigore della tesi contrasta con lo stesso articolo 81 e con la disciplina generale della gestione di affari...omissis...";

² Vedi GIANLUCA FORGIONE, *I caratteri dell'ingiustificato arricchimento* in www.gianlucaforgione.it "...Arricchimento senza causa o actio de in rem verso è disciplinato dal codice civile agli artt. 2041-2042, prescrivendosi in particolare che "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".

L'arricchimento consiste nel vantaggio che può essere rappresentato da un incremento del patrimonio, da un risparmio di spesa o dalla mancata perdita di beni

L'ingiustificato arricchimento, invece, è sempre stato ritenuto, da parte della dottrina più autorevole espressione del principio della GIUSTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI PATRIMONIALI, cioè si attiva questo rimedio a fronte di uno spostamento patrimoniale ingiustificato.

Se c'è una violazione di questo principio causalistico è possibile attivare in via sussidiaria (perché lo dice il codice al 2042) che l'ingiustificato arricchimento

è un rimedio sostitutorio di natura sussidiaria, cioè che può essere attivato solo nell'ipotesi in cui non vi sia nessun altro rimedio esperibile.

In una lettura pan-aquiliana dell'IA si era detto che poteva essere utilizzato quasi in maniera preventiva, cioè repressivo- preventiva, quindi in un'ottica quasi sanzionatoria., che non può avere mai il risarcimento del danno. Con riferimento ai cd danni punitivi, l'art. 125 del codice proprietà industriale fa riferimento alla retroversione degli utili.

L'IA è attivabile come RIMEDIO RESTITUTORIO NON RISARCITORIO nelle ipotesi in cui la condotta di un soggetto interferisce nella sfera giuridica di un altro soggetto ma non procurandogli un danno ma, semplicemente, avvantaggiandosi in maniera sproporzionata e spropositata. Se non c'è danno, non può esserci risarcimento, però, quel soggetto ha una condotta repressibile perchè si avvantaggia di una situazione, come può essere la condotta del soggetto che sfrutta, nel caso del 125, un diritto di proprietà industriale che non è suo.

Immaginate il regista di un film che non paga i diritti della siae che utilizza la musica di una band semi-sconosciuta. Il film ha un successo enorme e, quindi, anche la band trae un vantaggio dall'utilizzo di quella colonna sonora, non ha ricevuto un danno.

Ma, non avendo pagato i diritti della siae, ha un vantaggio indiretto; l'unico vantaggio è del regista con la vendita del film.

In quel caso, la retroversione degli utili e la possibilità di chiedere questo ingiustificato arricchimento, inizialmente, era stato inteso dalla giurisprudenza come una possibilità risarcitoria perchè il 125, in relazione al comma 1 e 3, dice che il soggetto può scegliere, quando chiede il risarcimento del danno, al posto del lucro cessante e del mancato guadagno, la retroversione degli utili.

Sembrerebbe un riferimento al danno, quindi alla responsabilità non alla sfera dell'IA.

Ma questo ci porta ad un altro problema, di cui abbiamo discusso già, perchè questa sembrerebbe una sanzione a fronte di un comportamento colposo di un soggetto, piuttosto che un modo per riparare un pregiudizio, perchè stiamo guardando alla condotta del soggetto, non al danneggiato, perchè stiamo sanzionando una condotta colpevole.

Questa è stata una prima interpretazione, come responsabilità.

In riferimento ai danni punitivi, cioè danni sanzionatori, il nostro ordinamento non è pronto ad ammetterli anche se un'apertura dovremmo ammetterla; infatti riferimenti li troviamo soprattutto in ambito processual civilistico come le astraintes, 614bis, 93.3 responsabilità processuale aggravata, 709quater nel rito camerale, il 125 sopra visto, la legge sulla stampa.

E' ovvio che l'indennizzo, in questo caso, a fronte dell'esperimento di un'azione per IA, non guardando al danneggiato, perchè prescinde dal danno, prescinde dall'elemento soggettivo, andrebbe a stabilire una sorta di equità negli spostamenti; a volte, però, lo fa sanzionando una condotta, piuttosto che compensando un pregiudizio. In questo senso, possiamo dire che il rimedio dell'IA va a porsi accanto a quello della responsabilità, fermo restando che hanno funzioni opposte perchè:

- l'obbligazione risarcitoria serve a riparare*
- l'obbligazione restitutoria, l'IA, ha la funzione di riequilibrio*

Il depauperamento è una lesione in sè, non ci sono conseguenze negative da riparare: c'è un fatto generatore di un depauperamento che viene sanzionato al fine di riequilibrare le sfere giuridiche...omissis...”;

2. Rapporti con l'indebito arricchimento: la conferma giurisprudenziale.

La giurisprudenza si è da sempre mostrata stabile nel definire le caratteristiche proprie dell'istituto giuridico in oggetto.

Fondamentale è quindi avere una raccolta di massime giurisprudenziali a cui poter fare riferimento.

Cass. civ. n. 16305/2018

“...L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica.

In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inoperanti i presupposti dell'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento delle spese per la progettazione ed il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria effettuate dal proprietario di un immobile ricompreso in area P.E.E.P ed in favore del proprietario di immobile adiacente al primo, atteso che, nella specie, l'arricchimento e l'impovertimento invece non trovavano giustificazione nei contratti conclusi con il comune e l'impovertito era contrattualmente tenuto al pagamento delle dette spese solo limitatamente alla quota inerente l'immobile di proprietà...”.

Cass. civ. n. 15415/2018

“...In tema di spese comunali fuori bilancio, qualora il funzionario pubblico attivi un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dell'ente, si